Capitolato speciale per l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni. CIG: 805664274C

Approvato con determinazione Servizi al Cittadino n. 1129 del 11/10/2019

Art. 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Il presente capitolato disciplina la concessione del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e del relativo servizio comunale delle pubbliche affissioni di cui al D. Lgs. 507 del 15/11/1993 e al relativo regolamento comunale.
2. Il servizio consiste nell'accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, nonché nella materiale esecuzione delle pubbliche affissioni negli appositi spazi, con la riscossione e l'accertamento del relativo diritto, secondo le disposizioni di legge, i regolamenti comunali e le disposizioni contenute nel presente capitolato.
3. Il Concessionario subentrerà per tutta la durata della concessione al Comune in tutti i diritti e gli obblighi inerenti il servizio previsti dal D. Lgs. 507/93 e si sostituisce al Comune in tutti i rapporti con i contribuenti ed in tutte le fasi del procedimento per l'intero periodo della concessione.
4. Ai fini della applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché ai fini dell'individuazione dei requisiti finanziari previsti dall'art. 6 del D. M. 11/9/2000, n. 289, il Comune della Città di Chiusi, in base all'art. 2 del D.Lgs. 507/93, appartiene alla V classe (abitanti 8.429).

Art. 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione avrà durata di anni cinque con decorrenza dal 1/1/2020 al 31/12/2024.
2. Alla scadenza del predetto periodo il rapporto contrattuale si intenderà risolto di diritto e senza obbligo di disdetta.
3. Il Concessionario è tenuto a garantire la continuità del servizio, alle stesse condizioni del presente capitolato, per il periodo strettamente necessario all'espletamento delle procedure per l'attivazione delle nuove modalità di gestione del servizio. In ogni caso tale periodo non potrà essere superiore a mesi sei dalla scadenza.
4. Scaduto il termine della concessione è fatto divieto al Concessionario di emettere atti od effettuare riscossioni afferenti ai tributi precedentemente gestiti; il Concessionario si impegna affinché il passaggio della gestione avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio.
5. La concessione si intenderà risolta di pieno diritto e senza alcun risarcimento qualora nel corso della gestione fossero emanate norme legislative portanti l'abolizione della concessione stessa, così come previsto dall'art. 29 del presente capitolato.

Art. 3

SERVIZI AGGIUNTIVI

1. Costituiscono oggetto della concessione i seguenti servizi aggiuntivi:
   a) Realizzazione/aggiornamenro e fornitura sulla base degli indirizzi forniti dall'Amministrazione Comunale del Piano Generale degli Impianti comprensivo sia del settore affissionistico che di quello relativo all'impiantistica privata.
2. Servizi eventualmente attivabili su richiesta dell'amministrazione comunale:
   a) Riscossione coattiva delle entrate comunali di natura patrimoniale e/o tributaria. Per tale servizio si prevede un aggio a base d'asta del 7% a cui è applicato lo stesso ribasso offerto in sede di gara. L'ammontare stimato del valore di tale servizio è pari al euro 6.000,00 all'anno, per complessivi 30.000,00. Tale servizio sarà attivato solo su richiesta dell'amministrazione ed in base alle effettive disponibilità finanziarie. In caso di attivazione l'Amministrazione comunicherà un c/c intestato al servizio tesoreria su cui effettuare le riscossioni coattive. L'aggio è calcolato sull'ammontare effettivamente riscosso dal comune.

Art. 4

CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

1. Il servizio viene compensato ad aggio ed è stabilito nella misura percentuale offerta in sede di gara da applicarsi sul valore lordo dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti di affissione riscossi e connessi accessori, fermo restando l'obbligo del minimo garantito a favore del Comune di cui all'art. 5. Rimangono di competenza del Concessionario gli importi incassati a titolo di rimborso delle spese di spedizione e notifica, i diritti e le competenze relative alla procedura di recupero coattivo dallo stesso anticipate ed addebitate ai contribuenti.
2. In applicazione dell'art. 165, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, in caso di modifica della disciplina legislativa o regolamentare (inclusa la deliberazione delle tariffe) dell'imposta comunale sulla pubblicità o del diritto sulle pubbliche affissioni che comporti una variazione, in aumento o in diminuzione, superiore al 10% del gettito annuo lordo complessivo, l'aggio offerto in sede di gara e il minimo garantito devono essere adeguati in misura proporzionale al maggiore o al minore introito derivanti dalle predette modifiche legislative o regolamentari, al fine di ristabilire il giusto sinallagma contrattuale.

Art. 5

MINIMO GARANTITO A FAVORE DEL COMUNE

1. Il servizio viene compensato ad aggio, con obbligo da parte del concessionario di versare in ogni caso al Comune un provento annuo minimo garantito netto.
2. Il minimo garantito netto per ogni anno di concessione e per tutta la durata della gestione è pari a euro 51.000,00 (cinquantunomila/00 euro) per l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e i Diritto sulle Pubbliche Affissioni.

Art. 6

RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO

1. Il Concessionario assumerà l'intera responsabilità della gestione del servizio e subentrerà al Comune in tutti gli obblighi e diritti previsti per la gestione del servizio medesimo dalle disposizioni in vigore e dai regolamenti speciali del Comune per applicazione dei tributi in concessione.
2. Il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono da considerarsi ad ogni effetto pubblici servizi e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati. Il Concessionario, oltre a gestire i servizi nei modi, nei termini e forme previsti dalle norme vigenti, dovrà assicurare la continuità dei servizi anche in occasione di scioperi del proprio personale o di altri eventi straordinari riguardanti l'attività dell'impresa. I

servizi minimi che devono essere garantiti sono gli annunci mortuari e gli avvisi della Pubblica Amministrazione.

Art. 7

OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario, oltre ad ottemperare agli obblighi ed oneri espressamente previsti dal presente Capitolato, è obbligato inoltre a:
   a) Applicare il D. Lgs. 15/11/1993, n. 507;
   b) Applicare il Regolamento comunale dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle affissioni approvato con deliberazione del C. C. n. 32 del 14/6/1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
   c) Applicare le tariffe approvate dall'Amministrazione comunale;
   d) Applicare lo "Statuto dei diritti del Contribuente" di cui alla legge 27/7/2000, n. 212;
   e) Ricevere e rispondere ai reclami degli utenti;
   f) Portare a termine tutti i procedimenti avviati nel periodo precedente l'inizio del servizio oggetto del presente affidamento, contenzioso compreso;
   g) Partecipare, quale soggetto legittimato a stare in giudizio in luogo del Comune, alle procedure di contenzioso tributario instaurate dai contribuenti;
   h) Gestire il servizio con sistemi informatici idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile di cui al D.M. 26.4.1994, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici. A tal fine i programmi devono consentire: acquisizione delle denunce originarie e di variazione; stampa schede contribuenti con tutte le informazioni relative agli oggetti di tassazione, alle eventuali autorizzazioni richieste e alla situazione storica dei versamenti; gestione dell'evasione e dell'elusione con la stampa delle liste dei contribuenti; gestione degli avvisi di accertamento e di liquidazione; gestione dei rimborsi e del contenzioso; gestione del programma di recupero dell'abusivismo;
   i) Mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica necessaria per la denuncia e il pagamento delle imposte, il cui contenuto dovrà essere concordato con l'amministrazione comunale;
   j) Inviare annualmente, almeno 30 giorni prima della scadenza, al domicilio dei contribuenti soggetti all'Imposta Comunale sulla Pubblicità annuale un invito al pagamento compilato dettagliatamente in modo da consentire una facile lettura degli elementi impositivi cui si riferisce, con indicazione dei dati del contribuente, della tipologia e dimensioni del mezzo pubblicitario, della tariffa e dell'ammontare da versare. Nell'invito devono essere indicate le sanzioni che verranno applicate in caso di tardivo pagamento e la possibilità di usufruire del c.d. ravvedimento operoso. L'avviso deve altresì dare indicazioni sulle modalità di pagamento eventualmente previste e comunque deve avere allegato il bollettino per il versamento sul conto corrente postale con indicazione dell'IBAN.
   k) Trasmettere, in allegato alla richiesta annuale di pagamento dell'imposta sulla pubblicità, richieste di dati e informazioni predisposte dal Comune qualora lo stesso lo ritenga opportuno;
   l) Ricevere e registrare le dichiarazioni di cui all'art. 8 del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507;
   m) Provvedere alla redazione, sottoscrizione, emissione e notifica degli avvisi di accertamento a norma dei commi 161 e 162 dell' art. 1 della L. 296/2006.;
   n) Trasmettere ogni anno, entro il 31 gennaio, una completa banca dati informatizzata, relativa all'anno precedente, dei contribuenti e delle posizioni oggetto di imposizione, con descrizione dei tracciati utilizzati;
   o) Non concedere agevolazioni o riduzioni dell'imposta e del diritto ad alcuno se non quelle tassativamente previste dal D. Lgs. 507/93 e dal regolamento;

p) Effettuare le affissioni in rispondenza e secondo le norme del D. Lgs. 507/1993, eseguirle in modo tempestivo e senza la richiesta di alcun compenso straordinario;
q) Effettuare, con spese a proprio carico, tutte le affissioni di manifesti dell'Amministrazione comunale e delle altre autorità la cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 507/1993.

Art. 8

NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il concessionario designa un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione, così come previsto dall'art. 11 del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507.
2. La designazione del responsabile, deve essere comunicata tempestivamente all'Amministrazione Comunale ed entro otto giorni dalla sua eventuale sostituzione.

Art. 9

COSTITUZIONE DELL'UFFICIO E SERVIZIO AL PUBBLICO, DOMICILIO

1. Il concessionario del servizio è tenuto ad istituire a sue spese, entro 30 giorni dalla decorrenza del termine iniziale della concessione, nell'ambito del territorio comunale, un ufficio adeguatamente arredato. L'ufficio deve essere privo di barriere architettoniche. La localizzazione dell'ufficio deve essere di gradimento dell'Amministrazione comunale.
2. L'orario di apertura al pubblico dovrà essere di non meno di 24 ore settimanali, su minimo 5 giorni di cui uno con apertura anche pomeridiana, da concordare con l'Amministrazione comunale.
3. L'ufficio deve essere provvisto di apparecchio telefonico fisso e fax il cui numero deve essere inserito nell'elenco abbonati, recapito telefonico per urgenze e dotato di strumentazione informatica.
4. All'esterno dell'ufficio, oltre all'orario per il pubblico, dovrà essere esposta una targa recante la scritta " COMUNE DELLA CITTA' DI CHIUSI UFFICIO AFFISSIONI PUBBLICITA'– GESTIONE DITTA _____".
5. Nell'ufficio dovranno essere esposte in maniera visibile le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle affissioni, i relativi regolamenti comunali, nonché l'elenco degli spazi delle affissioni.
6. Il Concessionario deve eleggere domicilio a tutti gli effetti del contratto e per tutti gli effetti di legge, presso l'ufficio di cui al comma 1, ed ogni lettera, invito, diffida, intimazione o notificazione fatta presso l'Ufficio s'intenderà fatta all'impresa concessionaria. E' in ogni caso fatta salva la facoltà di inviare comunicazioni alla sede legale del Concessionario.

Art. 10

REFERENTE

1. Il Concessionario tenuto a designare e comunicare all'Ente un referente, che sia continuativamente reperibile per tutte le necessarie comunicazioni riguardanti l'andamento e l'esecuzione del servizio.
2. Il concessionario deve nominare un referente che non si trovi in situazione d'incompatibilità prevista dall'art. 9 del D.M. n. 289/2000 e in possesso dei requisiti di cui agli artt. 7 e 10 dello stesso Decreto.

Art. 11

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato mediante conto corrente postale intestato al Comune, Servizio tesoreria, così come disposto dall'art. 9 del D. Lgs. 507/93.

Art. 12

GESTIONE CONTABILE

1. Per la gestione contabile dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il concessionario è tenuto ad applicare le disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 26/4/1994 (G.U. 6/6/1994, n.130) e ad adeguarsi ad eventuali modifiche successive e o integrazioni.
2. Il Concessionario deve predisporre a proprie spese, tutti gli stampati, i registri e i bollettari e quanto altro necessario all'espletamento del servizio, compreso l'obbligo di predisporre e fornire i modelli di dichiarazione.
4. I bollettari utilizzati ai fini delle operazioni di esazione, devono essere annotati in apposito registro ed opportunamente vidimati da parte del Comune.
5. Con cadenza trimestrale, il concessionario è tenuto:
   a) alla consegna di tutti i bollettari consunti al responsabile dell'Ufficio Tributi del Comune;
   b) produrre apposita elencazione analitica delle riscossioni, dalla quale risultino gli incassi realizzati nel periodo relativo, distinte tra pubblicità (annuale e temporanea) e pubbliche affissioni.

Art. 13

RISCOSSIONE, FATTURAZIONE E OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

1. Per la riscossione delle entrate oggetto della concessione il Comune mette a disposizione del concessionario un conto corrente postale dedicato, intestato alla tesoreria comunale. Il Comune consegnerà al concessionario le credenziali (username e password) di accesso al suddetto conto corrente, per monitorare i flussi dei versamenti e per estrarre i dati necessari alla rendicontazione.
2. Entro il 20 gennaio di ciascun anno, con riferimento all'anno precedente, qualora il totale degl'importi introitati fosse inferiore al minimo garantito complessivo di cui all'Articolo 5, il concessionario sarà obbligato a versare al Comune la somma occorrente a raggiungere il predetto minimo.
3. Per il ritardato versamento delle somme dovute dal concessionario si applicano gli interessi legali di mora di cui al D. Lgs. 9/10/2002, n. 231 nell'ammontare comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze (dal 1/7/2019 al 31/12/2019 è 8,00% in ragione annuale), salvo rivalsa sulla cauzione di cui all'art.22.
4. Delle riscossioni di ciascun trimestre dovrà essere trasmessa al Servizio tributi, entro la fine del mese successivo al trimestre di competenza, la seguente documentazione:
   a) documentazione riassuntiva indicate gli incassi a vario titolo effettuati, al lordo e al netto dell'aggio;
   b) elenco su supporto informatico dei contribuenti, con tutti i dati identificativi, contenente le riscossioni distinte tra imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
6. Entro 10 giorni dal ricevimento del rendiconto, l'Ufficio Tributi del Comune, verifica e riscontra la correttezza della rendicontazione, invierà la conferma o eventuali osservazioni al concessionario in ordine ai dati ricevuti.
7. Il Concessionario, dopo il riscontro positivo da parte dell'ufficio tributi, fattura l'aggio di ciascun trimestre. La quota di aggio di spettanza sarà pagata dal Comune entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica, previa verifica della regolarità contributiva (DURC) del fornitore e fatti salvi i tempi per la verifica, per ratei superiori a 5.000,00 euro, che il beneficiario non sia inadempiente agli obblighi previsti dall'art. 48 bis del DPR 602/73 modificato dalla L. 205/2017,

art. 1, comma 986. Tale clausola verrà inserita come vessatoria ai sensi dell'art. 1341 c.c. nel contratto che verrà stipulato con l'aggiudicatario. In caso contrario, i termini di pagamento verranno sospesi fino alla regolarizzazione delle posizioni contributive. La fattura dovrà indicare il trimestre di riferimento, il CIG, il capitolo di bilancio e l'impegno di spesa.

8. L'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'articolo 3 della L. 13/8/2010 n. 136. Nel caso in cui le transazioni economiche riguardanti il presente concessione siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. e/o senza utilizzare il bonifico bancario o postale, o gli altri strumenti atti a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, si procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, con conseguente chiamata in cassa ed incameramento della polizza fideiussoria presentata a titolo di cauzione definitiva e ferma restando la facoltà di esigere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 14

AFFISSIONI

1. Le affissioni sono effettuate, nel rispetto delle disposizioni previste dall' art. 22 del D. Lgs. 507/93, del richiamato Regolamento Comunale, nonché del piano generale degli impianti per le pubbliche affissioni, negli spazi ad esse appositamente assegnati, a cura del Concessionario il quale ne assume ogni responsabilità civile e penale.
2. Le richieste di affissione sono presentate direttamente al Concessionario che provvede conseguentemente. L'affissione deve avvenire rispettando rigorosamente l'ordine cronologico che risulta dall'apposito registro delle richieste.
3. Dovrà essere apposto su tutte le affissioni regolarmente commissionate un apposito timbro a calendario, netto e visibile, con la dicitura " COMUNE DELLA CITTA' DI CHIUSI - SERVIZIO AFFISSIONI – SCADENZA _____ ".
4. Il Concessionario non può prolungare l'affissione oltre il tempo per il quale è stata concessa. Entro 3 giorni dalla data di scadenza dell'affissione è tenuto a coprire i manifesti scaduti con nuovi manifesti o con fogli di carta bianchi. Difformemente il Concessionario è tenuto alla rimozione dei manifesti scaduti.
5. Dovrà essere curata la copertura con fogli bianchi del materiale abusivamente affisso e relativo recupero dei diritti evasi secondo modalità e procedure previste dalla normativa vigente.
6. Il Concessionario dovrà tempestivamente segnalare alla Polizia Municipale le eventuali violazioni riguardanti le affissioni e/o pubblicità abusive per i provvedimenti sanzionatori di competenza dell'Ente.
7. Il Concessionario deve provvedere al decoro degli impianti, curando la rimozione periodica dei manifesti scaduti, raccogliendo eventuali manifesti che si sono staccati dagli impianti, provvedendo al loro smaltimento presso la stazione ecologica di Via Fondovalle.
8. Il Concessionario deve informare il comune delle eventuali violazioni, da parte di qualunque soggetto, alle disposizioni vigenti in materia di affissioni, per i provvedimenti del caso.

Art. 15

IMPIANTI ED ATTREZZATURE ESISTENTI – MANUTENZIONI – NUOVI IMPIANTI

1. Il Concessionario si impegna a prendere in consegna dal Comune gli impianti e le attrezzature (quadri, tabelloni, stendardi ecc. per l'affissione dei manifesti) esistenti alla data di stipulazione del contratto, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, previa redazione di apposito verbale-elenco di consegna, nonché gli impianti che le verranno indicati sul posto e che siano stati stabiliti con apposita delibera della Giunta Comunale.

2. Il Concessionario si impegna a provvedere a propria cura e spese all'installazione di nuovi impianti offerti in sede di gara, secondo un programma che dovrà essere predisposto dal Concessionario stesso e concordato con l'Amministrazione Comunale.
3. Il Concessionario, al fine di garantire il decoro e la sicurezza degli impianti comunali, si assume la cura e l'onere della manutenzione, della sostituzione degli impianti deteriorati con nuovi impianti, senza alcuna rivalsa totale o parziale nei confronti del Comune. La sostituzione o la manutenzione devono essere compiuti entro giorni 10 dall'accertamento della necessità di intervento riscontrata direttamente dal Concessionario o dalla comunicazione effettuata al Concessionario dal Comune. In caso di pericolo per l'incolumità pubblica l'intervento deve essere immediato.
4. In caso di mancata attuazione degli impegni di cui al presente articolo, l'Amministrazione Comunale potrà valersi sulla cauzione di cui all'art.22 per l'importo delle opere da realizzare che sarà stimato dall'Ufficio Tecnico Comunale.
5. Il Concessionario risponde dei danni in ogni modo causati a terzi nella gestione e manutenzione degli impianti delle pubbliche affissioni, lasciandone indenne e sollevato il comune.

Art. 16

RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE

1. Alla scadenza del contratto il Concessionario dovrà riconsegnare al Comune, in piena efficienza e manutenzione, gli impianti di affissione, giusta i prospetti di consistenza e di consegna fatti all'inizio della concessione, e i nuovi impianti realizzati durante la concessione.
2. Il Concessionario risponde di eventuali danni che si dovessero riscontrare agli impianti per cattiva manutenzione.
3. Il Comune è proprietario di diritto, senza corresponsione di alcun compenso o indennità, degli impianti di affissione immessi in servizio nel corso della concessione.
4. A garanzia di tali obbligazioni, la cauzione viene svincolata solo alla consegna dei prospetti di consistenza e alla riconsegna degli impianti stessi, previa attestazione in ordine all'assenza di danni da effettuarsi da parte del Comune, in contraddittorio con il concessionario.

Art. 17

PERSONALE

1. Il concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale e mezzi necessari all'espletamento dello stesso.
2. La nomina del personale da adibire alla gestione spetta alla Società concessionaria nel rispetto delle norme di legge in vigore e in conformità al contratto collettivo nazionale di categoria.
3. Il Concessionario è direttamente responsabile dell'operato del proprio personale, il quale dovrà comunque essere di gradimento dell'Amministrazione che, per gravi e comprovati motivi, può chiederne la sostituzione.
4. Il Comune rimane completamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario ed il personale assunto e nessun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione comunale.
5. Il Concessionario del servizio adotta tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza e per la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni a favore del proprio personale. Fornisce per iscritto il nominativo del Responsabile della sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008.
6. Tutto il personale addetto al servizio, deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento e deve attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, a quanto stabilito nel codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione.

7. Il personale impiegato presso l'ufficio dovrà essere professionalmente preparato, dovrà essere munito di tessera di riconoscimento e nei rapporti con il pubblico dovrà usare modi cortesi e soddisfare le richieste con la massima sollecitudine.

Art. 18

OBBLIGHI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

1. Il Concessionario, consapevole delle conseguenze di cui all'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, non si avvale dell'attività lavorativa o professionale di soggetti che abbiano cessato, nell'ultimo triennio, rapporti di dipendenza con il Comune, esercitando poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti. Il Concessionario, altresì, osserva e fa osservare ai suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di Comportamento del personale dipendente del Comune di Chiusi adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 10/202014, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001, dando atto che il predetto codice – pur non venendo materialmente allegato al contratto - è nella piena disponibilità del Concessionario in quanto pubblicato sul sito istituzionale del Comune – Amministrazione trasparente. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Concessionario il fatto, assegnando un termine di 10 gg. per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, il Comune procederà alla risoluzione del contratto.

Art. 19

INFORTUNI E DANNI RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO E ASSICURAZIONE

1. Il Concessionario risponderà direttamente, in ogni caso, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la causa e la natura, derivanti dalla propria attività di gestione, sollevando l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità.
2. Resta inteso che, ai sensi delle disposizioni contenute nel codice civile, al Concessionario è fatto obbligo del risarcimento integrale dei danni arrecati, senza diritto a compenso, ristoro o rivalsa a carico del Comune.
3. Il Concessionario è tenuto a stipulare e produrre, al momento della sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa valevole per tutta la durata della concessione, maggiorata di 180 (centottanta) giorni, che tenga indenne l'Amministrazione comunale dalla responsabilità civile verso terzi derivante o comunque connessa all'espletamento del servizio oggetto della presente concessione, con previsione di un massimale non inferiore all'importo di € 5.000.000,00.
4. La polizza di cui al comma 3 non solleva, tuttavia, il Concessionario dalle proprie responsabilità, avendo essa il mero scopo di fornire ulteriore garanzia.

Art. 20

SUPERVISIONE E CONTROLLO DEL CONCESSIONARIO

1. L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di eseguire in ogni momento, ispezioni, verifiche e controlli sulle procedure e sugli atti di gestione della Società al fine di accertare il regolare andamento del servizio.
2. Le eventuali contestazioni saranno notificate alla Società, mediante lettera raccomandata A.R. o mediante PEC, nella quale dovranno essere elencate analiticamente le motivazioni di eventuali rilievi mossi.

3. Il riscontro alle contestazioni notificate potrà essere effettuato in contraddittorio tra le parti interessate, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.
4. La Società è tenuta, altresì, a fornire al Comune tutte le notizie e gli atti che saranno richiesti, nonché statistiche elenchi analitici dei contribuenti, banche dati nei formati compatibili con i più comuni programmi di produttività (EXCEL, ACCESS etc.)

Art. 21

GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI

3. Ai sensi del D.lgs. n. 196/03 e del RGDP – UE – 2016/679, tutti i dati comunicati dai contraenti, o di cui verranno comunque a conoscenza nelle attività della concessione oggetto del presente capitolato, dovranno essere raccolti e trattati su supporti cartacei o informatici nel pieno ed integrale rispetto della normativa vigente, in modo da garantirne la sicurezza, l'integrità e la riservatezza. Il loro utilizzo è unicamente finalizzato all'adempimento del presente capitolato, con tassativa esclusione di ogni diverso utilizzo.
4. L'affidatario con la sottoscrizione del contratto relativo alla presente concessione, sulla base dell'art. 28 e seguenti del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD – UE – 2016/679), viene nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali.
5. Il concessionario nell'esecuzione del contratto e nello svolgimento della funzione di Responsabile del trattamento, dovrà applicare, in materia di riservatezza dei dati personali tutte le disposizioni del citato RGPD e del vigente Codice della privacy (D.lgs. 196/2003), anche con riferimento alle norme sull'adozione di adeguate misure di sicurezza per prevenire la violazione o la perdita dei suddetti dati.
6. Qualora il trattamento sia eseguito anche con modalità informatiche o telematiche, l'amministrazione comunale raccomanda in particolare l'adozione delle misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni, contenute nella circolare AGID n.2 del 18 aprile 2017, pubblicata sulla GU - Serie generale - n. 103 del 05/05/2017. Qualora i parametri di sicurezza ivi contenuti non dovessero essere applicati, previa diffida ad adempiere in 30 giorni, l'inadempimento potrà essere ragione di risoluzione della presente convenzione.
7. Per tutta la durata della concessione oggetto del presente capitolato, nonché, indefinitivamente, dopo tale scadenza, il Concessionario si obbliga a far sì che il proprio personale e tutti coloro che, comunque, collaborino all'esecuzione del servizio, osservino rigorosamente il segreto d'ufficio, relativamente ai dati sottoposti a trattamento.
8. Il Concessionario si obbliga, altresì, a tenere indenne l'Amministrazione da ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto, morale o materiale, che possa derivare alla stessa in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo.

Art. 22

GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia del contratto e delle relative obbligazioni nonché a garanzia del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazione medesime, il concessionario è tenuto a prestare una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 10% dell'importo contrattuale, costituita secondo le modalità previste dall'art. 103 del D. Lgs. n.50/2016. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione comunale.
2. La mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.
3. La cauzione deve essere tenuta integra per tutta la durata della concessione.

4. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre diritto di valersi sulla cauzione altresì nei casi espressamente previsti dal comma 2 dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016.
5. La cauzione o fideiussione non sarà svincolata fino alla scadenza della concessione stessa e dopo che l'Amministrazione avrà accertato che il Concessionario del servizio abbia assolto a tutti i suoi obblighi.

Art. 23

STIPULA DEL CONTRATTO

1. I rapporti contrattuali inerenti la concessione saranno regolati da apposito contratto da stipulare sulla base di quanto previsto dal presente capitolato e dal disciplinare di gara e nel rispetto della vigente normativa in materia.
2. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di concessione verrà stipulato nel termine di 35 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Si rimanda alle disposizioni dell'art. 16 del disciplinare gara per quanto riguarda termini e modalità di stipula del contratto. In caso di mancata stipula del contratto da parte dell'aggiudicatario, il Comune si riserva la facoltà di incamerare la cauzione provvisoria, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni, ed aggiudicare la concessione al secondo in graduatoria.

Art. 24

SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Al concessionario è fatto divieto di sub-appaltare, cedere o attribuire, anche in forma parziale, ad altri soggetti la concessione del servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni e delle spese al Comune medesimo con rivalsa sulla cauzione.
2. Sono escluse dal suddetto divieto il subappalto delle attività di attacchinaggio, di installazione, manutenzione e sostituzione degli impianti di affissione e quella di stampa e postalizzazione.
3. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera b) del D.M. 289/2000, il conferimento in subappalto del servizio a terzi comporta la cancellazione d'ufficio del concessionario dall'albo.
4. E' fatto divieto al Concessionario di cedere il contratto. È fatta salva la disposizione di cui all'art. 106, comma 1, lettera d), numero 2). del D.Lgs. n. 50/2016, relativa a ristrutturazioni societarie, rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni e insolvenza. La cessione del ramo d'azienda non comporta risoluzione del contratto.
5. In caso di inadempienza agli obblighi del precedente comma si ha l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

Art. 25

PENALI

1. In caso di inadempienze da parte del Concessionario nel compimento delle obbligazioni contrattuali, nonché delle disposizioni impartite dal Comune per la corretta esecuzione degli obblighi che discendono dalla presente Concessione, l'Amministrazione comunale commina all'appaltatore medesimo penali pecuniarie da euro 200,00 a euro 700,00, in base alla gravità dell'inadempimento, salva la eventuale azione di risarcimento per gli ulteriori danni, per i casi di seguito riportati:
   a) Inadempienze nel rispetto degli orari e dei giorni di apertura al pubblico dell'ufficio;

b) Ritardo nella manutenzione o sostituzione degli impianti delle pubbliche affissioni;
c) Per ogni violazione degli obblighi contrattuali, nonché per la carente, tardiva e incompleta esecuzione del servizio.

2. La penale per ogni manifesto non affisso è di € 3,00 (tre/00), senza pregiudizio dell'azione di danni eventualmente proposta dai committenti e con l'obbligo di tenere sollevato il Comune da ogni responsabilità.
3. Le penali sono contestate a mezzo PEC e devono essere pagate entro 30 giorni dalla notifica. In caso di mancato pagamento entro il termine suddetto il Comune potrà rivalersi sulla cauzione che dovrà essere reintegrata entro il termine di 20 giorni dal prelievo.

Art. 26

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. La decadenza del Concessionario può essere pronunciata nei casi previsti dall'art. 13 del D.M. 289/2000:

a) Per la cancellazione dall'albo istituito con D. M. 289/2000 presso il Ministero delle Finanze;
b) Per non aver iniziato il servizio alla data fissata;
c) Per inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato d'oneri;
d) Per non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio di cui all'art. 22;
e) Per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione.

2. La decadenza del Concessionario è pronunciata inoltre:
   a) Per aver conferito il servizio in appalto a terzi o aver violato il divieto di cessione del contratto;
   b) Violazione degli obblighi di tracciabilità;
   c) Violazione degli obblighi in materia di anticorruzione;
   d) Inosservanza e/o inadeguatezza dei parametri di sicurezza in materia di riservatezza dei dati;
   e) Per sospensione o abbandono del servizio oggetto della concessione senza giusta causa;
   f) Per fallimento o inizio della liquidazione coatta amministrativa.

3. Il Comune procederà alla pronuncia della decadenza dalla concessione previa contestazione per iscritto dell'infrazione a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, assegnando un termine al Concessionario per le controdeduzioni di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Trascorso il predetto termine senza che siano pervenute controdeduzioni o se le stesse sono ritenute non soddisfacenti, il Comune dichiara la decadenza della concessione.
4. Il Concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla data di notifica del relativo provvedimento dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento, liquidazione e riscossione.
5. La decadenza della concessione comporterà l'incameramento della garanzia definitiva da parte del Comune e l'acquisizione gratuita degli impianti installati dal Concessionario, senza alcuna formalità di procedura e senza pregiudizio dell'azione di risarcimento dei danni. Il Concessionario non potrà vantare alcuna pretesa o indennizzo di sorta, neppure a titolo di rimborso spese, per effetto della decadenza della concessione.
6. In caso di decadenza il Comune si riserva la possibilità di affidare la gestione del servizio al successivo migliore offerente, come risultato dall' esperimento dell'originaria procedura di gara, individuando quello che sia disponibile.

Art. 27

CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Comune e il Concessionario, in ordine all'esecuzione di quanto stabilito dal presente capitolato, verrà deferita alla competente autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Siena. E' espressamente escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 28

SPESE CONTRATTUALI E RIMBORSO DELLE SPESE DELLA PROCEDURA DI GARA

2. L'aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla stazione appaltante le spese di pubblicazione inerenti la gara, nei termini di cui alla normativa vigente, ammontati ad euro 481,14. Il contratto di concessione viene stipulato in forma pubblico - amministrativa e tutte le spese consequenziali sono a totale carico del soggetto aggiudicatario. Tali spese vengono approssimativamente quantificate in € 1.095,00.

Art. 29

ENTRATA IN VIGORE DI NUOVE DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Qualora, per sopraggiunte nuove disposizioni di legge, di rango comunitario, nazionale e / o regionale, che prevedono l'abolizione dell'istituto della concessione o che sottraggono al Comune la gestione dei tributi oggetto del presente capitolato, la Concessione si intenderà risolta di diritto senza che il Concessionario possa pretendere indennità di sorta o richiedere un risarcimento del danno.
2. Qualora nel corso della Concessione dovessero intervenire delle nuove disposizioni legislative, con l'istituzione di una nuova entrata e la soppressione di quelle oggetto della concessione, il Comune si riserva di valutare la prosecuzione della Concessione medesima fino alla naturale scadenza, fatta salva la possibilità di ridisciplinare le condizioni contrattuali sulla base della nuova normativa. Qualora il Comune decidesse per la risoluzione del contratto il Concessionario non può pretendere indennità di sorta o richiedere un risarcimento del danno.

Art. 30

NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa espresso riferimento alle norme del D. Lgs. 507/93, al Regolamento comunale per l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, al D. Lgs. 50/2016, nonché a quelle previste da leggi, regolamenti e prassi che disciplinano la materia del presente Capitolato.

Appendice 1

Prospetto riscossioni imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni	
Anno 2016	
Imposta Pubblicità	72.200,32
Diritti Pubbliche Affissioni	10.292,56
Totale	**82.492,88**
Anno 2017	

Imposta Pubblicità	61.218,03
Diritti Pubbliche Affissioni	9.523,23
Totale	**70.741,26**
Anno 2018	
Imposta Pubblicità	64.974,49
Diritti Pubbliche Affissioni	8.813,92
Totale	**73.788,41**

Determinazione del valore della concessione poso a base di gara

Il valore della concessione è frutto di una stima ed è stato determinato secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, del presente capitolato, sulla media delle riscossioni del triennio 2016, 2017 e 2018, indicate nella precedente tabella.

	Stima delle riscossioni ad anno	Stima valore dell'aggio sulla base della percentuale posta a base d'sta	Stima valore su 5 anni ed eventuale proroga
Imposta Comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni	75.674,18	16.648,00	83.240,00
Eventuale proroga di 6 mesi	37.837,00	8.324,00	8.324,00
Totale			**91.564,00**

Il predetto valore è frutto di una stima sulla base della media delle riscossioni del triennio 2016, 2017 e 2018 come indicate nell'appendice al capitolato speciale.

Pertanto il corrispettivo concretamente percepito dall'operatore economico aggiudicatario potrà essere differente rispetto a quanto prospettato in fase di gara; l'eventuale minor ricavo che sarà effettivamente ottenuto, non costituisce, pertanto, elemento di contestazione o di pretesa di diritti, in relazione al valore della concessione posto a base di gara, a opera dell'impresa aggiudicataria.